

**Sconti fiscali  
e pagamenti****2**

**Il perimetro.** Per le detrazioni al 19% interessate dalla novità va conservata la ricevuta, oltre al documento di acquisto. La stretta non vale per gli oneri sanitari deducibili

# In farmacia basta il contante ma solo per medicine e dispositivi

**Marcello Tarabusi  
Giovanni Trombetta**

Come già ampiamente descritto nell'articolo di copertina, dal 1° gennaio 2020 obbligo di tracciabilità per tutti gli oneri detraibili, ma per alcune spese sanitarie è ancora possibile pagare in contanti senza perdere la detrazione; sempre necessario il documento fiscale di spesa correttamente intestato (fattura, ricevuta o documento commerciale "parlante").

## Oneri deducibili non tracciati

Le spese sanitarie interessate dalla novità sono quelle di cui all'articolo 15, lettera c), del Tuir, che danno diritto alla detrazione del 19%. Nessuna novità invece per gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del Tuir che, in ambito sanitario, sono le spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione e i contributi ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale (Ssn). Per dedurre tali spese non vi è alcun obbligo di tracciabilità: basta il documento di spesa (a seconda dei casi fattura, ricevuta, documento commerciale "parlante", quietanza e altro) e, per le spese dei soggetti disabili, anche la certificazione di invalidità grave di cui all'articolo 3 della legge 104/92.

## Spese detraibili ed esoneri

Le disposizioni sui pagamenti tracciabili sono invece estese alle spese sanitarie detraibili, per le quali bisognerà conservare, in aggiunta al documento di spesa, anche la ricevuta di pagamento (Pos, bonifico e altro).

Non si tratta di un vero e proprio obbligo, ma di un onere pro-

batorio: il contribuente è libero di non pagare con mezzi tracciati, ma in tal caso si vedrà negato il diritto alla detrazione. Anche tra le spese detraibili esistono casi specifici di esonero, stabiliti dalla legge: spese per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Ssn.

## In farmacia

Per la maggior parte degli acquisti in farmacia, compresi i ticket, non serve pagamento tracciato. Riteniamo in via interpretativa che siano esclusi anche i medicinali veterinari e il noleggio dei dispositivi medici, ma in attesa di conoscere l'opinione del Fisco è consigliabile pagare con carta di debito o credito. I servizi sanitari "evoluti" per i quali viene emessa fattura o documento commerciale esente Iva, richiedono invece il pagamento tracciato.

## Parafarmacie e altri negozi

Medicinali senza ricetta, anche veterinari ed omeopatici, possono essere venduti anche in parafarmacia; i dispositivi medici (se ne trova un elenco completo sul sito Minsalute [http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2\\_3\\_dispositivi.html](http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_3_dispositivi.html)), si acquistano anche presso sanitarie, ortopedie e altri negozi. Anche l'acquisto presso tali esercizi dà diritto alla detrazione, senza obbligo di tracciabilità.

## Professionisti sanitari

Contante vietato per i pagamenti delle prestazioni di tutti i professionisti sanitari quando la fattura è emessa direttamente dal professionista; se invece viene emessa dalla struttura sanitaria (clini-

ca, poliambulatorio) in cui il professionista opera, la tracciabilità è necessaria solo se la struttura non è accreditata al Servizio sanitario nazionale.

## Ricoveri e analisi

Devono essere tracciate tutte le spese per prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione sostenute presso strutture sanitarie (laboratori di analisi, poliambulatori e case di cura private, e altro) non convenzionate con il Ssn: ad esempio cure termali, prestazioni chirurgiche anche ambulatoriali, test di laboratorio (esami del sangue, Eeg, risonanza magnetica, Tac, ecografie, radiografie, indagini laser, iodioterapia, dialisi, cobaltoterapia), spese del parto (epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi, analisi prenatali).

## Spese per disabili

Pagamenti sempre tracciabili per i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione (compresi cani guida e veicoli adattati) e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici per facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei disabili.

## Pagamento in contanti

Anche per i pagamenti per cui il Fisco non impone la tracciabilità vale ovviamente il divieto generale di qualunque pagamento in contante per importi pari o superiori a 3.000 euro (che dal 1° luglio 2020 sono ridotti a 2.000 euro), stabilito dalle norme antiriciclaggio (articolo 49 Dlgs 231/2007 come modificato dal Dl 124/2019).

L'importo, che sembra elevato se si pensa all'acquisto di farmaci o al pagamento del ticket, può però essere superato anche nei casi che sarebbero esonerati: si pensi ad un intervento chirurgico in li-



bera professione intramuraria presso strutture sanitarie pubbliche, o l'acquisto di dispositivi medici, ausili o elettromedicali ad alto costo.

Quindi le spese superiori a 1.999,99 euro (o a 2.999,99 fino al 30 giugno 2020) devono comunque essere pagate con mezzi diversi dal contante.

Va chiarito che, in caso contrario, non si rischia solo la perdita del bonus fiscale, ma anche la ben più grave sanzione amministrativa da 3mila a 50mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**IL QUADRO DEGLI SCONTI**


Il nuovo obbligo di pagare con mezzi tracciabili le spese detraibili al 19% riguarda una quindicina di agevolazioni. Ma l'effetto più evidente si avverte sul bonus per le spese mediche (farmaci, visite, esami e via dicendo), utilizzato nella dichiarazione Irpef da 18,6 milioni di italiani. Quasi i due terzi di coloro che presentano il 730 o il modello Redditi. Al lordo della franchigia di 129,11 euro, la detrazione sulle spese mediche va da 728 euro (per chi dichiara un reddito inferiore a 15mila euro annui) a 1.825 euro (per chi supera i 75mila euro). Con la nuova stretta, è probabile che molti italiani perderanno per strada parte dei bonus.

Fonte: elab. su Statistiche fiscali Dipartimento delle Finanze

**IL CONFRONTO**


Beneficiari delle detrazioni al 19% (anno d'imposta 2017)

Milioni di contribuenti



**IL TREND...**

Beneficiari detrazioni su spese sanitarie per anno d'imposta. Dati in milioni



**...E IL DETTAGLIO**

Beneficiari sui contribuenti per fasce di reddito (anno d'imposta 2017). In %

